



ORDINANZA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 7 del 10/07/2024

Ordinanza del Commissario Prefettizio contingibile e urgente – “Villa Summer Festival” del’11-12-13 e 14 luglio 2024. Divieto di porto ed introduzione di materiale pirotecnico (mortaretti, petardi, ecc ...) ed altri oggetti offencicula (es. spray al peperoncino) da parte degli avventori, nonché contenitori di vetro e lattine

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Premesso che:

- nei giorni di giovedì 11, venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 del mese di luglio 2024 si svolgerà l’evento “Villa Summer Festival” presso l’area cortiliva di Villa Tusini, in Via Pace, organizzato dalla PRO LOCO SAN PROSPERO con sede in Via Pace n. 2 a San Prospero (Mo) - P.Iva 03075140362;
- per tale manifestazione si prevede un’alta partecipazione di persone tra cui molti giovani e pertanto si presume che possano verificarsi situazioni di affollamento e di aggregazione fin dal tardo pomeriggio dell’11 luglio e nelle ore serali e notturne ed è prevedibile un afflusso costante e senza soluzione di continuità di pubblico eterogeneo;
- è necessario quindi apprestare ogni possibile strumento di prevenzione e controllo al fine di assicurare alla cittadinanza una fruizione pacifica e tranquilla degli spazi pubblici anche in una situazione di particolare sovraffollamento e sovraeccitazione, contrastando il verificarsi di eventi che possano alimentare episodi di inciviltà e vandalismo recando disagio alla vivibilità del paese e del godimento della stessa;

Considerato che l’utilizzo di contenitori in vetro e lattine per bevande e l’utilizzo di materiale pirotecnico ed altri oggetti offencicula (ad es. spray al peperoncino) da parte degli avventori, è una delle principali cause di danni, anche gravi, a persone o cose stante che gli stessi contenitori, se abbandonati al suolo possono trasformarsi in possibili fonti di pericolo, soprattutto in situazioni di assembramento e di particolare eccitazione, nonché di pregiudizio per il decoro cittadino rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto;

Ritenuto opportuno:

- consentire il consumo di bevande in contenitori di vetro o lattine solo all’interno dei pubblici esercizi e nelle aree esterne di pertinenza delle attività autorizzate;
- consentire alle attività autorizzate la facoltà di vendere per asporto le bevande, solo in contenitori di plastica o di cartone (tetra pack);
- fornire le necessarie norme commerciali e comportamentali per contrastare le possibili azioni prevaricanti e potenzialmente pericolose nella fruizione di spazi pubblici condivisi da un numero elevato di persone.

Valutato pertanto necessario provvedere all’adozione delle seguenti misure, per contribuire alla tutela della salute e dell’incolumità delle persone, oltre che per contrastare possibili fenomeni di incuria e di degrado, riconducibili all’utilizzo di bombolette contenenti spray urticanti, nonché al consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine o al consumo non responsabile di bevande alcoliche, prevedendo con urgenza:

- di vietare la vendita per asporto e la somministrazione, di bevande di qualunque genere contenute in contenitori di vetro o lattine (prevedendo in sostituzione la vendita e/o somministrazione in contenitori di altro materiale ammesso dalla vigente normativa igienico/sanitaria) dalle ore 18:00 fino alle ore 02:00 nei giorni di giovedì 11, venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 del mese di luglio 2024, sia all’interno dell’area della manifestazione che agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali,

attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare a altri punti di ristoro situati nelle prossimità dell'area della manifestazione stessa;

Visti:

- l'art. 54 comma 4 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 che prevede *“Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.”*
- l'art. 54 comma 4bis del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 come modificato dall'art. 8, comma 1, lettera b), legge n. 48 del 2017, che dispone *“I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti”;*
- l'art. 50 comma 5 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 come modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017, che dispone *“(…omissis…) Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”.*
- l'art. 54 comma 8 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 che prevede: *“Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo”;*

Richiamato il Decreto del Prefetto di Modena n. 46313 del 08/06/2024, con cui è stata nominata la dott.ssa Teresa Inglese, Commissario Prefettizio ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;

Preso atto che:

- l'art. 43 commi 4, 5 e 6 del vigente Regolamento di Polizia Urbana dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, dispongono rispettivamente:
 - *“E' vietato accedere alle aree di pubblico spettacolo con bottiglie e/o contenitori in vetro e/o lattine di alluminio;*
 - *Nel corso di eventi e manifestazioni autorizzate, è vietato detenere e consumare bevande di qualunque genere in bottiglie e/o contenitori di vetro e/o lattine di alluminio al di fuori delle aree strettamente pertinenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande presenti nell'area in cui si svolge la manifestazione e nelle aree limitrofe per un raggio di 200 metri dal perimetro dell'area stessa.*
 - *I gestori delle attività, anche temporanee, di somministrazione di alimenti e bevande presenti nelle aree in cui si svolgono eventi e manifestazioni e nelle aree limitrofe per un raggio di 200 metri dal perimetro di tali aree, durante lo svolgimento di tali manifestazioni devono adottare tutte le misure necessarie ad impedire che i contenitori di vetro e le lattine vengano portati all'esterno dei locali e delle aree adibite alla somministrazione; I gestori hanno altresì l'obbligo di mettere a disposizione dei clienti un congruo numero di idonei contenitori per i rifiuti”.*
- l'art. 30 comma 1 lett. c) del vigente Regolamento di Polizia Urbana dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, dispone: *“sempre che il fatto non costituisca illecito penale o non sia specificamente autorizzato, in occasione di fiere, manifestazioni od altre circostanze, è vietato provocare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari, fatta eccezione della notte di Capodanno, se non soggetto a specifica*

ordinanza di divieto, sempre che gli artifici pirotecnici siano acquistati, trasportati, detenuti ed esplosi nel rispetto delle specifiche normative che disciplinano tale materia”;

Richiamati:

- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 *“Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”* ed in particolare i Capi III e IV, rispettivamente *“Delle autorizzazioni di polizia”* e *“Dell’inosseranza degli ordini dell’autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni”*
- il D.L. n. 92/2008, convertito con legge n. 125/2008;
- gli artt. 7/bis e 54 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
- l’art. 2 lee. B) ed e) del D.M. 05/08/2088 del Ministero dell’Interno;
- l’art. 8 del D.L. n. 14/2017 come convertito con modificazioni in legge n. 48/2017;
- la L. n. 689/1981 e s.m.i.;
- il D.lgs. 114/1998;
- l’art. 43 del vigente Regolamento di Polizia Urbana dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord;
- la circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017 nella quale, tra le imprescindibili condizioni di sicurezza che dovranno essere accertate nel processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, viene indicata la *“valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;*

ORDINA

1. dalle ore 18:00 fino alle ore 02:00 dei giorni di giovedì 11, venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 del mese di luglio 2024, in occasione della manifestazione *“Villa Summer Festival”*:
 - a. nell’area della manifestazione (area cortiliva di Villa Tusini sita in Via Pace), il divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande di qualunque genere contenute in contenitori di vetro e lattine (prevedendo in sostituzione la vendita e/o somministrazione in contenitori di altro materiale ammesso dalla normativa vigente igienico/sanitaria);
 - b. all’interno dell’area della manifestazione il divieto di accesso degli avventori con bottiglie e/o contenitori in vetro o lattine e il divieto di introduzione e/o utilizzo di materiale pirotecnico ed altri oggetti offencidula (es. bombolette spray contenenti liquidi urticanti);
 - c. il divieto agli esercenti pubblici esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli e altri punti di ristoro situati nelle immediate vicinanze dell’area cortiliva di villa Tusini sede della manifestazione di cui sopra, di vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine.

DISPONE CHE

Le violazioni di cui al presente punto 1 sono soggette allo stesso importo alla sanzione amministrativa pecuniaria dall’art. 43 del vigente Regolamento di Polizia Urbana dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord;

le sanzioni amministrative pecuniarie previste nella presente ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla legge n. 689/1981 e s.m.i.;

all’esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Giudiziaria;

il presente provvedimento sia trasmesso alla Prefettura di Modena e alla Questura territorialmente competente;

AVVERTE

è comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, in via alternativa:

- Ricorso gerarchico al prefetto della Provincia di Modena, entro 30 gg dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo Pretorio del Comune;
- Ricorso al TAR dell'Emilia Romagna entro 60 gg dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo Pretorio del Comune ai sensi e nei modi di cui al D.lgs. n. 104/2010 (*Codice del processo amministrativo*);
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 gg dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo Pretorio del Comune ai sensi del D.P.R. del 24/11/1971 n. 1199.

Il Commissario Prefettizio
Dott.ssa Teresa Inglese
(firmato digitalmente)